

## DELIBERAZIONE N. 46 DEL 18/06/2020

**Oggetto: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175 e s.m.i. – Ricognizione partecipazioni possedute.**

Il Commissario Straordinario dell'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., in data odierna,

VISTA la D.G.R. n. 42/42 del 22 ottobre 2019 di nomina del Commissario Straordinario dell'Agenzia.

VISTO il D.P.G.R. n. 157 del 31 dicembre 2019 con il quale, in base all'art. 4 comma 1, lett. s) della L.R. n. 1 del 7 gennaio 1977, al Dott. Giovanni Caria è stato conferito l'incarico di Commissario Straordinario dell'Agenzia, con il compito di provvedere alla gestione dell'Agenzia per il tempo strettamente necessario all'approvazione del disegno di legge concernente *“Norme di semplificazione razionalizzazione e distinzione delle funzioni di direzione politica e direzione amministrativa nell'ordinamento degli enti, agenzie, istituti e aziende della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale”* e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

VISTO l'art. 42, comma K) della Legge Regionale n° 8 del 27 aprile 2016, pubblicata sul BURAS del 28 aprile 2016, con il quale all'Amministratore Unico è attribuita la funzione di adottare gli atti di costituzione di società e di altre forme associate e sulla partecipazione a esse;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 19/23 del 28 aprile 2015, che dispone le modalità ed i tempi di attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 per gli Enti e le Agenzie regionali;

VISTA la Delibera dell'Amministratore unico n. 23 del 12 aprile 2019, che approva il bilancio pluriennale 2019-2021, sulla quale è stato rilasciato il nulla osta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 24/19 del 27 giugno 2019.

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 11 del 16 gennaio 2020, che approva il bilancio pluriennale 2020-2022, sulla quale è stato rilasciato il nulla osta con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4/17 del 6 febbraio 2020.

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n.175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100, dalla Legge 30 dicembre 2018 n.145 e dalla Legge 1° ottobre 2019 n.119, con particolare riferimento all'obbligo di effettuare annualmente l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, sia direttamente che indirettamente (art.20 del T.U.S.P.);

VISTO che, ai sensi del citato T.U.S.P. (cfr. art. 4 c.1), le Pubbliche Amministrazioni non possono direttamente o indirettamente costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

Atteso che gli enti interessanti, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere partecipazioni in società,

esclusivamente, per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4 c.2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n.50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n.50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n.50 del 2016;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo dei beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per scopo sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che l'art. 24 T.U.S.P. ha previsto che, entro il 30 settembre 2017, le Amministrazioni devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dalla stessa possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quali devono essere alienate;

Tenuto conto che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate ad oggetto delle misure di cui all'art. 20 commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5, c.2 del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4 c.2 T.U.S.P.;
3. previste dall'art.20 c.2 T.U.S.P.:
  - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle due precedenti categorie;
  - b) società che risultano prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiori a quello dei dipendenti;
  - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
  - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 55 mila euro;

- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4 c.7 D.Lgs. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art.4 c.2 T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i. anche fuori dall'ambito territoriale dell'Agenzia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in materia di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c,1, D.Lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui l'Agenzia non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art.24, c.1 T.U.S.P.;

Vista la nota del Ministero delle Economie e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro, protocollo DG n.2927 del 05/03/2020, avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20 del D. Lgs n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art.17 del D.L. n.90/2014), con la quale si richiamano gli adempimenti di cui alle norme citate e si specifica che devono essere comunicate anche le partecipazioni in soggetti in forma giuridica non societaria (es. fondazioni, consorzi, aziende speciali, etc.) e le informazioni relative ai propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno;

Vista la Deliberazione regionale n.53/1 del 30 dicembre 2019 avente ad oggetto “Analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni, dirette e indirette, detenute dalla Regione – anno 2019. Stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni. Decreto legislativo 19/0/2016, n.175 e ss.mm., art. 20 e 24” nella quale si prende atto dell’assetto complessivo delle società in cui la Regione detiene partecipazioni, dirette o indirette alla fine dell’esercizio 2019, e dello stato di attuazione del piano di revisione straordinaria delle partecipazioni stesse, coinvolgendo gli Assessorati competenti e le Agenzia regionali interessate;

Vista la Deliberazione n.32 del 30/04/2009 con la quale è stato disposto di aderire e partecipare a n.13 GAL come da tabella allegata al medesimo atto;

Vista la Deliberazione n.54 del 11/06/2009 con la quale è stata disposta l’integrazione alla Deliberazione n. 32 del 30/04/2009 quantificando in euro 2.000,00 la quota di partecipazione da sottoscrivere, entro i termini di scadenza, per ognuno dei 13 GAL;

Preso atto che si è proceduto al versamento delle quote di partecipazione di n.10 GAL, e per il Gal Logudoro Goceano si è proceduto al pagamento di un’ulteriore quota associativa;

Vista la nota del Direttore del Servizio Contabilità e Bilancio dell’Agenzia, trasmessa a tutti i Responsabili dei Servizi Territoriali e Centrali dell’Agenzia, al Direttore Generale e al Commissario Straordinario, prot. 3693 del 20/03/2020, con la quale veniva richiesta la trasmissione dei dati necessari per l’avvio dell’iter relativo agli adempimenti di cui all’ art.20 del D.Lgs n.175/2016 e all’art.17 del D.L. n.90/2014;

Viste le note, con protocollo dell'Agenzia, nn. 5894, 5895, 5896, 5897, 5898, 5899, 5900, 5901, 5902, 5903, 5904 del 27 aprile 2020 trasmesse dal Direttore Generale, rispettivamente, al GAL Anglona Romangia, al GAL Alta Gallura, al GAL Linas Campidano, al GAL Logudoro Goceano, al GAL Marghine, al Gal Nuorese Baronia, al Gal Ogliastra, al GAL Sarcidano Barbagia, al GAL Sole Grano Terra, al GAL Sulcis Iglesiente, al Gal Terre Shardana, al fine di richiedere le informazioni necessarie per gli adempimenti suddetti, tra cui il nominativo del rappresentante formalmente designato dall'Agenzia per espletare le attribuzioni di "socio" e l'ultimo bilancio approvato;

Considerato che alla data del presente atto hanno dato riscontro alla richiesta solo il GAL Marghine e il GAL Logudoro Goceano;

Preso atto che non sono stati comunicati i nominativi di dipendenti/amministratori attualmente in carica presso l'Agenzia Forestas rappresentanti in organi di governo dei GAL, ovvero è stato comunicato il nominativo di un precedente amministratore dell'Ente Foreste;

Rilevato che risultano iscritti al Registro delle Imprese presso la CCIAA i seguenti Gruppi di Azione Locale di cui risulta socio l'Ente Foreste: Gal Ogliastra (consorzio con attività esterna) e Gal Monte Linas (Società consortile a responsabilità limitata), senza che risulti il passaggio all'Agenzia Forestas, né la nomina dei rappresentanti dell'Agenzia all'esercizio delle prerogative del socio;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero in mancanza di alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art.21 del Decreto correttivo, l'Ente non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c.2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater cod. civ.;

Dato atto che non è stato predisposto il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n.190, in quanto l'Agenzia si propone di verificare la permanenza dell'interesse istituzionale al mantenimento della partecipazione entro l'anno in corso e in caso negativo provvedere al recesso dai GAL;

Rilevato che l'Agenzia ha aderito all'Associazione Nazionale per le attività regionali forestali (ANARF);

Ritenuto di poter provvedere in merito, e di approvare la ricognizione come risulta nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto.

Tutto ciò visto, considerato, rilevato e ritenuto,

## DELIBERA

1. DI considerare la premessa come parte integrante alla presente delibera;
2. DI approvare la ricognizione delle partecipazioni possedute dall'Agenzia alla data del 31 dicembre 2019, accertando la partecipazione in soggetti di forma giuridica societaria, in capo al cessato Ente Foreste, relativamente ai Gal Ogliastro e Gal Monte Linas, come specificatamente indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. DI aver rilevato la partecipazione ad Associazioni e Fondazioni, come specificatamente indicato nell'Allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto.
4. DI disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente delibera sia comunicato in una sezione dell'Applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro, ai sensi dell'art.17 D.L. n. 90/2014 e s.m.i con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i. tenuto conto di quanto indicato dall'art.21 del decreto correttivo.
5. DI trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24 c.1 e 3 T.U.S.P. e dall'art.21 del decreto correttivo;
6. DI trasmettere la presente delibera per conoscenza agli Assessorati competenti ai sensi della L.R. n. 14/95.

Si esprime parere favorevole sulla  
legittimità della deliberazione

**Il Direttore Generale**

Salvatore Mele

**L'Amministratore Unico**

Giovanni Caria